



**Agenzia Lavoro  
& SviluppoImpresa**  
Friuli Venezia Giulia

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo mediante adesione alla convenzione stipulata tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società AON Spa a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. iniziativa: 20PGR56) - CIG 8974564C7D - CIG DERIVATO Y8337920Do.

**Vista** la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis "Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa", come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 29/2018;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con decreto della Direttrice generale n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;

**Tenuto conto** che l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito anche Agenzia) è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

**Rilevata** la necessità di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo ai fini dell'eventuale successiva stipula di polizze assicurative nei confronti del personale dell'Agenzia, di tirocinanti o di beni mobili o immobili dell'Agenzia;

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) ed in particolare l'articolo 43, comma 1 che ha istituito, all'interno dell'ordinamento regionale, la Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al DPR n. 277/2004, e degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto**, in particolare, l'articolo 44, comma 1 della citata l. r. 26/2014, ove è previsto che per le finalità di cui all'articolo 43 della medesima legge, la CUC regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui al citato articolo 43;

**Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa**

C. F. 90160400322 · P.IVA 01373960325

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

[www.lavoroimpresa.fvg.it](http://www.lavoroimpresa.fvg.it)



**Visto** altresì l'articolo 45 della citata l. r. 26/2014 relativo alla stipula dei contratti quadro da parte della CUC e al fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018);

**Vista** la Convenzione stipulata in data 01/07/2022 prot. n. GRFVG-CON-2022-329-P dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con AON Spa (P.IVA 11274970158) per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (cod. iniziativa: 20PGR56, CIG 8974564C7D), avente durata decorrente dal 11.07.2022 al 30.06.2025, escluse le eventuali opzioni;

**Atteso** che l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa rientra tra i soggetti che possono avvalersi della Convenzione stipulata con il suddetto fornitore;

**Visto** l'oggetto del servizio di brokeraggio assicurativo in convenzione che si compone, solo a titolo indicativo, delle seguenti prestazioni:

- a. attività di "risk management", volta alla valutazione e contenimento del rischio mediante identificazioni, analisi, valutazione e monitoraggio di tutti i rischi assicurativi – già coperti o da coprire, obbligatoriamente o facoltativamente – relativi a qualsiasi attività o processo operativo dell'Amministrazione contraente;
- b. supporto nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi vigenti, comprensiva di tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle polizze e degli obblighi da e verso le compagnie di assicurazione;
- c. consulenza, assistenza e collaborazione in relazione a tematiche e problematiche in materia assicurativa;
- d. assistenza nella gestione dei sinistri e dei risarcimenti o indennizzi dei relativi danni;

**Visto** l'articolo 4 (Durata della convenzione e degli ordinativi di fornitura) della Convenzione ai sensi del quale:

1. la durata della Convenzione decorre da 11 luglio 2022 e scade il 30/06/2025;
2. per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore;
3. il Servizio CUC si riserva la facoltà di rinnovare il contratto stipulato, per una sola volta, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi, per un valore presunto come sotto indicato. Il Servizio CUC esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario;
4. la durata della Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
5. gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni contraenti avranno durata decorrente dalla data di inizio erogazione del servizio e scadenza coincidente con quella della Convenzione; pertanto, tutti gli Ordinativi di fornitura avranno la stessa scadenza;
6. la data di emissione dell'Ordinativo di fornitura rappresenta la data di attivazione del contratto derivato tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, da cui decorrono le correlate responsabilità contrattuali;
7. la data di inizio erogazione del servizio, concordata tra le parti, può essere fissata tra 5 (cinque) e 40 (quaranta) giorni consecutivi successivi alla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura;
8. nel caso in cui la CUC eserciti le opzioni di durata di cui sub 3 o sub 4, ciascuna Amministrazione contraente emetterà, conseguentemente, un Ordinativo di fornitura aggiuntivo con scadenza coincidente a quella del rinnovo o della proroga esercitati dalla CUC a livello di Convenzione (ogni Ordinativo di fornitura ha infatti scadenza coincidente con quella della Convenzione);

**Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa**

C. F. 90160400322 · P.IVA 01373960325

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

[www.lavoroimpresa.fvg.it](http://www.lavoroimpresa.fvg.it)



**Tenuto conto** che le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, successivamente trasmessi al Fornitore attraverso il Portale CUCSA, e che pertanto i singoli contratti attuativi si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi contratti derivati ovvero Ordinativi di fornitura, trasmessi in via telematica dai soggetti stessi;

**Visto** il modello di ordinativo di fornitura pubblicato dal Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato all'interno del portale CUCSA;

**Tenuto conto** che il valore massimo presunto della Convenzione, imposte ed altre tasse incluse, è di euro 401.710,55 per 36 mesi;

**Visto** l'articolo 5 (Valore della convenzione e degli ordinativi di fornitura), comma 2 della Convenzione ai sensi del quale, convenzionalmente, si stabilisce che il valore massimo presunto della Convenzione coincida con la somma del valore massimo presunto degli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente, tenuto conto delle polizze assicurative già in essere;

**Atteso** che l'Agenzia non ha mai sottoscritto polizze assicurative e che pertanto il valore massimo presunto dell'ordinativo di fornitura sottoscritto in seguito all'adesione alla Convenzione sarà pari a € 0,00 (zero/00), per le motivazioni sopra espresse e come da tabella n. 1 del paragrafo 5 del Capitolato;

**Atteso** altresì che, nel caso di emissione dell'ordinativo di fornitura aggiuntivo di cui al paragrafo 4, punto 6 del Capitolato il valore massimo dello stesso sarà pari a € 0,00 (zero/00), per le motivazioni sopra espresse e come da tabella n. 2 del paragrafo 5 del Capitolato;

**Visto** l'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche ed in particolare il comma 5 relativo alle funzioni tecniche svolte dalle centrali uniche di committenza;

**Visto** l'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) di istituzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi e forniture;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019 n. 92 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)) e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** in particolare l'articolo 13, comma 2 del citato regolamento ai sensi del quale gli enti regionali e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 26/2014, che aderiscono ai contratti quadro, partecipano all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, rapportata al valore del contratto derivato. Il versamento della quota di competenza avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adesione al contratto quadro;

**Ricordato** che, il valore dell'ordinativo di fornitura, e dell'eventuale ordinativo di fornitura aggiuntivo, succitato è pari ad euro 0,00 e che pertanto

**Rilevato** pertanto in considerazione del valore dell'ordinativo di fornitura che la quota dell'incentivo di cui al citato regolamento non è dovuta;

**Visto** l'articolo 6 (Attivazione del servizio), comma 2 della Convenzione ai sensi del quale il servizio oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura ed Ordinativo aggiuntivo di fornitura dovrà essere prestato dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato tecnico, a favore dell'amministrazione contraente che emettere l'ordinativo di fornitura e l'ordinativo di fornitura aggiuntivo;

**Visto** l'articolo 9 (Obbligazioni specifiche del fornitore) della Convenzione ai sensi del quale il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione e nel Capitolato tecnico, a:

- a. garantire il servizio oggetto della Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ove migliorativa anche se non



- espressamente riportate nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione., pena l'applicazione delle penali;
- b. non sono ammesse prestazioni parziali, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente;
  - c. garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - d. garantire la continuità del servizio preso in carico coordinandosi per l'esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
  - e. attenersi alle disposizioni emanate dalle Amministrazioni contraenti, nel rispetto degli orari di lavoro concordati con le Amministrazioni stesse;
  - f. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
  - g. organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Amministrazione contraente;
  - h. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - i. utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate;
  - j. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione contraente;
  - k. essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di dipendenti o incaricati che, a suo insindacabile giudizio, non ritenga siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
  - l. mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della CUC e/o delle Amministrazioni contraenti;
  - m. manlevare e tenere indenne la CUC nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal servizio reso in modalità diverse da quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

**Atteso** che, come disciplinato dall'articolo 12 (Corrispettivi) della Convenzione, il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione appaltante e per le Amministrazioni contraenti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, nemmeno in rapporto a prestazioni accessorie, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resta a carico delle Compagnie di assicurazione; pertanto, nessun corrispettivo, obbligazione o garanzia di genere alcuno sarà posta a carico del bilancio della Stazione appaltante e/o delle Amministrazioni contraenti;

**Atteso** altresì che la remunerazione del broker sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione offerte da AON Spa in sede di gara (suddivise tra il rischio RCA e tutti gli altri) e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. Pertanto, non è dovuta alcuna provvigione sulle polizze affidate in pendenza della presente procedura o stipulate prima della sottoscrizione della Convenzione. La percentuale delle provvigioni offerte in sede di gara dal broker resta fissa e immutabile e sarà evidenziata in un apposito articolo (cd. "clausola broker") contenuto nei capitolati di gara per



l'assunzione di coperture assicurative, a prescindere dal valore di tali affidamenti e nessun compenso potrà essere richiesto dal broker nel caso in cui le Amministrazioni contraenti non ritengano di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione ovvero le relative gare non abbiano esito positivo, ferma restando, in quest'ultimo caso, l'eventuale responsabilità del broker per la mancata aggiudicazione della copertura in caso di accertata negligenza;

**Viste** le percentuali, relative alle provvigioni annue per eventuali future polizze, offerte in sede di gara da AON Spa pari al 2% per polizze RCA e al 3% per "altre polizze";

**Visto** l'articolo 13 (Pagamento dei premi assicurativi) della Convenzione ai sensi del quale:

1. il pagamento dei premi delle polizze assicurative (in corso e stipulande) verrà effettuato da ciascuna Amministrazione contraente al broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi, in nome e per conto dell'Amministrazione contraente, in favore delle Compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze stesse per garantire l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative senza soluzione di continuità;
2. il versamento del premio al broker concreta il pagamento del premio stesso a favore delle Compagnie di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
3. il broker dovrà trasmettere alle Amministrazioni contraenti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebito) almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento;
4. nel caso in cui debbano essere fatte pervenire alle Amministrazioni contraenti polizze assicurative o regolazioni posticipate da approvare e sottoporre alla firma del Dirigente competente, tali atti dovranno del pari essere trasmessi alle Amministrazioni contraenti almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per il pagamento;
5. non sono imputabili alle Amministrazioni contraenti gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie di assicurazione;
6. a seguito del versamento dei premi alle Compagnie, il broker è obbligato a rilasciare alle Amministrazioni contraenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni consecutivi dall'emissione del documento da parte della Compagnia, copia delle ricevute di pagamento debitamente quietanzate, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e con evidenza delle somme trattenute a titolo di provvigione;
7. il mancato rispetto dei tempi di cui al punto precedente comporta l'applicazione della relativa penale;

**Atteso** che per procedere all'emissione dell'Ordinativo di fornitura quale contratto derivato per adesione alla Convenzione sopra citata, è stato acquisito il CIG derivato Y8337920D0;

**Individuata** la dott.ssa Barbara Giacomini, titolare della posizione organizzativa "Amministrazione e raccordo attuazione", quale referente operativo, ai sensi del paragrafo 7, punto 1, lett. b) del Capitolato tecnico, per l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

**Atteso** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nella sezione "Amministrazione trasparente", sulla base di quanto disposto dall'articolo 29, comma 1 del d. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

**Ritenuto** di aderire alla convenzione stipulata tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società AON Spa, a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio (CIG 8974564C7D);

**Ritenuto** di autorizzare la stipula del contratto attuativo con la società AON Spa (P. IVA 11274970158) mediante emissione dell'ordinativo di fornitura, attraverso la piattaforma CUCSA, per la durata dalla data di inizio dell'erogazione del servizio e alla scadenza della Convenzione fissata al 30/06/2025 (escluse le eventuali opzioni);



**Ritenuto** di dare atto che il presente affidamento non comporta alcun onere o spesa a carico del proprio Bilancio di previsione;

**Ritenuto** di nominare sé stessa quale referente operativo, ai sensi del paragrafo 7, punto 1, lett. b) del Capitolato tecnico, per l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;

**Visti** i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 161, con i quali si è provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l'incarico di posizione organizzativa denominata "Amministrazione e raccordo attuazione" istituita presso la Direzione generale dell'Agenzia per la durata di un anno a decorrere dal 2 novembre 2021;

**Visto** il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata delegata all'incaricata della Posizione organizzativa denominata "Amministrazione e raccordo attuazione" l'adozione degli atti espressivi della volontà esterna, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento alla gestione dei capitoli di spesa e di entrata a carico dell'Agenzia, a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al primo novembre 2022,

### **Decreta**

per le motivazioni in premessa indicate,

1. di aderire alla convenzione stipulata tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società AON Spa, a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto il servizio di brokeraggio (CIG 8974564C7D).
2. di autorizzare la stipula del contratto attuativo con la società AON Spa (P. IVA 11274970158) mediante emissione dell'ordinativo di fornitura (CIG derivato Y8337920D0), attraverso la piattaforma CUCSA, per la durata dalla data di inizio dell'erogazione del servizio e alla scadenza della Convenzione fissata al 30/06/2025 (escluse le eventuali opzioni).
3. di dare atto che l'affidamento del contratto di cui al punto 2 non comporta alcun onere o spesa a carico del proprio Bilancio di previsione.
4. di nominare sé stessa quale referente operativo, ai sensi del paragrafo 7, punto 1, lett. b) del Capitolato tecnico, per l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.
5. di dare atto che è il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Barbara Giacomini.
6. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del committente – sezione Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DELEGATO  
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott.ssa Barbara Giacomini  
*(documento sottoscritto con firma digitale)*

**Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa**

C. F. 90160400322 · P.IVA 01373960325

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

[www.lavoroimpresa.fvg.it](http://www.lavoroimpresa.fvg.it)